

Ministero dell'ambiente
Decreto 5 febbraio 1998

(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88)

(recupero rifiuti non pericolosi - Testo vigente)

N.d.R.: il testo del provvedimento è coordinato con tutte le modifiche intervenute sino ad oggi.

Tali modifiche sono state apportate da:

- DmAmbiente 9 gennaio 2003;
- DmAmbiente 27 luglio 2004 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in [viola](#));
- DmAmbiente 5 aprile 2006, n. 186 (tutte le modifiche di carattere aggiuntivo apportate dal provvedimento in questione sono evidenziate in [viola](#). Entrata in vigore delle modifiche: 3 giugno 2006).

Il provvedimento è stato emanato per adeguare "sollecitamente e compiutamente" il Dm 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla Corte europea di Giustizia ([sentenza Corte di Giustizia Ue 7 ottobre 2004, causa C-103/02](#)).

Le soppressioni sono evidenziate con ~~barra~~ sulle singole parti del testo.

Attenzione: il [DmAmbiente 2 maggio 2006](#) (Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale 18 maggio 2006 n. 114) reca - all'allegato C - uno schema di trasposizione dei codici Cer individuati nell'Allegato 1, Suballegato 1 e nell'Allegato 2, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 con i corrispondenti codici dell'Elenco dei Rifiuti di cui all'allegato D, parte IV del Dlgs 152/2006 ai sensi della decisione 2000/532/Ce e successive modificazioni. La trasposizione operata dal Dm 2 maggio 2006 è segnalata in **neretto** sulle singole parti del testo.

Ministero dell'ambiente

Decreto 5 febbraio 1998

(Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88)

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Il Ministro dell'ambiente

di concerto con

i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti pericolosi di imballaggi e di rifiuti di imballaggi;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero creare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

a) le quantità massime impiegabili;

b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi;

c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate, e che pertanto a tali fini è necessario fissare i limiti di emissione per ciascuna delle attività di recupero predette;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, con il quale è stato soppresso il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il ministero per le politiche agricole;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota U.L./ 98/2219 del 5 febbraio 1998;

DECRETA:

Articolo 1

(Principi generali)

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti ~~dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 132, e 27 gennaio 1992, n. 133, e successive modifiche e integrazioni~~ dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

- a) co-combustione: utilizzazione mista di combustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr);
- b) impianto dedicato: impianto destinato esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr);
- c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili;
- d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero.

Articolo 3

(Recupero di materia)

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.
3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Articolo 4

(Recupero Energetico)

1. Le attività di recupero energetico individuate nell'allegato 2 devono garantire, al netto degli autoconsumi dell'impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo la seguente formula:

$$16 + \frac{\text{potenza elettrica (espressa in MW)}}{5}$$

2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall'impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai sensi del comma 1, non sia raggiunta, l'utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

Articolo 5

(Recupero ambientale)

1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree

degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.

2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:

- a) i rifiuti non siano pericolosi;
- b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
- d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.

d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Articolo 6

(Messa in Riserva)

1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;
- b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
- c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;
- e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoi fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Articolo 6

Messa in riserva

1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva".

3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno

dalla data di produzione.

5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Articolo 7

(Quantità)

~~1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.~~

~~2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'articolo 6, non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.~~

~~3. Le operazioni di messa in riserva di rifiuti infiammabili o putrescibili effettuate presso gli impianti dove si svolgono esclusivamente le operazioni di recupero identificate con il codice R13 sono sottoposte a procedura semplificata solo se le quantità in deposito non superino i 600 metri cubi e il deposito non si protragga per un periodo superiore ad un anno.~~

~~4. Per le attività di recupero energetico di cui all'allegato 2, la quantità massima di rifiuti è definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico e del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero.~~

~~5. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.~~

Articolo 7

Quantità impiegabile

1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto

possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.

Articolo 8

(Campionamenti e analisi)

- ~~1. Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri elaborati dal CNR-IRSA quaderno 64, metodi analitici sui fanghi, volume 3 del gennaio 1985, in quanto applicabili.~~
- ~~2. Le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.~~
- ~~3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.~~

Articolo 8

Campionamenti e analisi

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9

(Test di cessione)

- ~~1. I test di cessione, qualora previsti nell'allegato 1, devono essere eseguiti su un campione ottenuto nella stessa forma fisica prevista nelle condizioni finali d'uso.~~
- ~~2. I test di cessione previsti in allegato 1 devono essere eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al presente decreto.~~
- ~~3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.~~

Articolo 9

Test di cessione

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Articolo 10

(Requisiti soggettivi)

1. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

- a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
- d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

Articolo 11

(Norme transitorie)

1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1, dell'allegato 2 al presente decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995.

3. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126, alla Gazzetta ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel

Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.

Articolo 11-bis

Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero

1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1

Suballegato 1

Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

1. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE, E PRODOTTI DI CARTA

1.1 Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]

1.1.1 **Provenienza:** attività produttive (~~industria cartaria, cartotecnica, di trasformazione della carta, tipografie, industrie grafiche, legatorie, produzione di imballaggi~~) distribuzione di giornali, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori; attività di servizio [raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio](#).

1.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti, costituiti da: ~~fustellati di cartone, refili, refili misti di tipografia, rigatini di edizione, libri bianchi scartonati invenduti, opusecoli colorati invenduti, cartone ondulato, cartone bianco multistrato, con o senza stampa, bianco giornale da periodici, bianco giornale da quotidiani, resa illustrati invenduti, resa quotidiani invenduti; miscela di carte e cartoni di diverse qualità con presenza di materiali non utilizzabili~~ [cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643](#).

1.1.3 **Attività di recupero:**

a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:

impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, ~~carta e cartoni collati~~, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, ~~pergamena vegetale e pergaminò~~ nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale;

~~carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate~~, carte bituminate assenti;

formaldeide e fenolo assenti;

PCB + PCT <25 ppm

1.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) carta, cartone e cartoncino nelle forme usualmente commercializzate;

b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

1.2 Tipologia: scarti di pannolini e assorbenti ~~[150200]~~ [150203].

1.2.1 **Provenienza:** attività di produzione.

1.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** scarti costituiti da fibra di cellulosa, film di polietilene ed ovatta di cellulosa.

1.2.3 **Attività di recupero:**

a) riutilizzo diretto in cartiere [R3].

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]:

impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessuti, legno, pergamena vegetale e pergaminò nonché altri materiali estranei max 1% come somma totale;

carta carbone, carta e cartoni cerati e paraffinate, carte bituminate assenti;

formaldeide e fenolo assenti;

PCB + PCT <25 ppm

1.2.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*

- a) carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate.
- b) materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.

2. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [~~160208~~] [160120] [101112].

2.1.1 **Provenienza:** raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizione autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

2.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche e integrazioni; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.1.3 *Attività di recupero:*

- a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5];
- b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel Dm 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,02%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici <0,01%, materiali organici <0,1%, altri vetri 0,5%, umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodico-calcico con granulometria >3mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,01%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici 0,01% (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici <0,1%, altri vetri <0,5% (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3mm) <5% [R5];
- c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti e colmature, come strato isolante e di appoggio per tubature, condutture e pavimentazioni anche stradali e come materiale di drenaggio, mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi, analisi del contenuto in metalli pesanti, e verifica dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

2.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*

- a) manufatti in vetro;
- b) materie prime secondarie conformi alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;
- c) materie prime secondarie per l'edilizia.

2.2 Tipologia: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria [~~180104~~] [200102] [150107].

2.2.1 Provenienza: raccolta differenziata, effettuata in ambito ospedaliero, di vetri provenienti dalle attività di prevenzione, diagnosi e cura medica, veterinaria e biologica nonché dalle attività di ricerca ad esse connesse, non provenienti da reparti infettivi e dai luoghi di pronto soccorso.

2.2.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitori in vetro di farmaci, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione, privati di cannule e/o di aghi ed accessori per la somministrazione, (con esclusione dei contenitori di soluzioni impiegate in terapie antitumorali e/o contaminati da materiale biologico), non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2.2.3 Attività di recupero:

a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5];

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria mediante cernita manuale, vagliatura, frantumazione e/o macinazione, separazione metalli magnetici, asportazione dei materiali leggeri, separazione automatica metalli non magnetici, separazione automatica corpi opachi per l'ottenimento di rottame di vetro pronto al forno con le seguenti caratteristiche: Pb <0,3 ppm sull'eluato effettuato in base ai criteri riportati nel Dm 21/3/73 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale" e successive modifiche e integrazioni (Supplemento G.U. n. 104 del 20 aprile 1973); per il rottame di vetro di colore misto pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,02%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici <0,01%, materiali organici <0,1%, altri vetri 0,5%, umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5%; per il rottame di vetro di colore giallo, mezzo bianco o bianco pronto al forno: materiale solido costituito da rottame di vetro sodio-calcico con granulometria >3 mm, ceramica e porcellana <0,01%, pietre <0,01%, metalli magnetici <0,002%, metalli amagnetici 0,01%, (0,003% per il rottame di vetro trasparente), materiali organici <0,1%, altri vetri <0,5%, (4% per il rottame di vetro trasparente), umidità <3% in peso, frazione sottovaglio (<3 mm) <5% [R5].

2.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) manufatti in vetro;

b) materia prima secondaria conformi alle specifiche del vetro pronto al forno fissate dalle CCIAA di Roma e Milano destinate alla produzione di vetro, carta vetro e materiali abrasivi nelle forme usualmente commercializzate;

2.3 Tipologia: rottame fine di cristallo [200102] [101199].

2.3.1 Provenienza: industria del cristallo.

2.3.2 Caratteristiche del rifiuto: rottame fine di cristallo contaminato da oli, grassi e materiali refrattari.

2.3.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria del cristallo mediante riscaldamento a 400 °C in forno rotativo per l'eliminazione di oli e grassi; vagliatura e selezione delle frazioni di rottami di cristallo bonificato privo di piombo. [R5].

b) produzione di conglomerati cementizi (la percentuale di additivazione del rottame bonificato alle materie prime impiegate non deve superare il 4%) [R5].

2.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) materia prima secondaria per la produzione del cristallo.

b) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.

2.4 Tipologia: rifiuti di fibre di vetro [170202] [200102].

2.4.1 Provenienza: raccolta selettiva attività produttive e di servizio (demolizione edifici).

2.4.2 Caratteristiche del rifiuto: vetro comune in fibre;

2.4.3 Attività di recupero: recupero diretto nell'industria vetraria [R5].

2.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: manufatti di vetro nelle forme usualmente commercializzate.

3. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA NON DISPERSIBILE

3.1 Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [~~100210~~][~~160208~~] [160117] [150104] [170405] [~~190108~~] [190118] [190102] [~~200105~~] [200140][191202] [~~200106~~] [200140][191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].

3.1.1 **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.

3.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., <5% in peso, oli <10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.1.3 **Attività di recupero:**

- recupero diretto in impianti metallurgici [R4];
- recupero diretto nell'industria chimica. [R4];
- messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

- metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente commercializzate;
- sali inorganici di ferro nelle forme usualmente commercializzate;
- materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI.

3.2 Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [~~110401~~] [110599] [110501] [150104] [~~200105~~] [200140] [191203] [~~200106~~] [200140] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [191002] [170403] [191002] [170404] [191002] [170406] [191002] [170407] [191002] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [~~110104~~] [120199]

3.2.1 **Provenienza:** attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione

3.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT <25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. <20% in peso, oli <10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.2.3 **Attività di recupero:**

- recupero diretto in impianti metallurgici [R4];
- recupero diretto nell'industria chimica [R4];

c) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT <25 ppb,

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso

polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

3.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate;

b) sali inorganici di rame nelle forme usualmente commercializzate;

e) materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.

3.3 Tipologia: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo [150104] [191203] [150105] [150106]

3.3.1 **Provenienza:** industria cartotecnica; attività industriali, commerciali e di servizio.

3.3.2 **Caratteristiche del rifiuto:** sfridi o scarti di imballaggi in alluminio e imballaggi compositi con carta plastica e metallo.

3.3.3 **Eventuale Attività di recupero:** macinazione, combustione a 400-500 °C per l'eliminazione delle frazioni di plastica e carta [R4].

3.3.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** alluminio granulare conforme alle norme UNI 3950.

3.4 Tipologia: rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [~~110401~~] [110299] [~~200106~~] [200140] [120103] [120104].

3.4.1 **Provenienza:** industria elettronica, artigianato orafo, laboratori odontotecnici, galvanica.

3.4.2 **Caratteristiche del rifiuto:** sfridi e scarti di laminati, tubi, barre, granella di platino, oro, argento, palladio e leghe.

3.4.3 **Attività di recupero:** fusione metallurgica [R4].

3.4.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli preziosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

3.5 Tipologia: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [~~200105~~] [200140].

3.5.1 **Provenienza:** attività industriali, agricole, commerciali e di servizi; raccolta differenziata da rifiuti urbani.

3.5.2 **Caratteristiche del rifiuto:** contenitori in metallo, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre, n. 927 e successive modifiche e integrazioni, esenti da PCB, PCT e con oli o materiali presenti all'origine in concentrazioni inferiori al 5% in peso, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.5.3 **Attività di recupero:** lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento dei contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4].

3.5.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** contenitori metallici per il reimpiego tal quali per gli usi originari.

3.6 Tipologia: pallini di piombo rifiuti [~~200106~~] [200140].

3.6.1 **Provenienza:** impianti di tiro al piattello.

3.6.2 **Caratteristiche del rifiuto:** pallini di piombo (Pb 98%; altri metalli quali Sb, As, Cr e Ni 1-2%) rifiuti da raccolta su terreno, con eventuale presenza di rifiuti di terra ed arbusti.

3.6.3 *Attività di recupero:*

- a) lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4];
- b) recupero nell'industria metallurgica con lavaggio chimico-fisico [R4]

3.6.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*

- a) pallini di piombo utilizzabili per gli scopi originali esenti da rifiuti estranei;
- b) manufatti in piombo nelle forme usualmente commercializzato.

3.7 Tipologia: rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri ~~[110401]~~ [110299] [120103] [120199].

3.7.1 *Provenienza:* produzione di manufatti metallo duro.

3.7.2 *Caratteristiche del rifiuto:* polveri umide e rottami, costituiti da cobalto dal 5 al 28% e carburi di tungsteno; con eventuale presenza di polvere di diamante, ferro e resine derivanti dal consumo della mola; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3.7.3 *Attività di recupero:*

- a) riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee,
- b) essiccazione in forno, miscelazione, pressatura e sinterizzazione [R4].

3.7.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*

- a), b) manufatti di metallo duro nelle forme usualmente commercializzate.

3.8 Tipologia: puliture di industrie dei metalli preziosi ~~[200106]~~ [120103] [120104] [150203] [190812] [190814].

3.8.1 *Provenienza:* pulizia, manutenzione locali, macchinari ed impianti dell'industria lavorazioni metalli preziosi.

3.8.2 *Caratteristiche del rifiuto:* rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (tute da lavoro, stracci di pulizia, frazioni cartacee, polveri di casa e sfridi di metalli preziosi, segature di legno, abrasivi di pulizia, filtri dei circuiti di aspirazione aria, fanghi da filtrazione acque di lavaggio) contenenti dallo 0,1% al 10% di metalli preziosi ed altri metalli ferrosi e Cu non solubile 0,1-100 g/Kg, Sb <10 g/Kg, Sn <1 g/Kg, Pb <1 g/Kg, ossido di zirconio 400-800 g/Kg.

3.8.3 *Attività di recupero:* pirotrattamento e macinazione delle ceneri; eventuale processo idrometallurgico di estrazione [R4]

3.8.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* metalli preziosi e rame puri nelle forme usualmente commercializzate.

3.9 Tipologia: rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi [100701] ~~[100706]~~ [161102] [161104] ~~[100799]~~ [100702].

3.9.1 *Provenienza:* fusione e lavorazione dei metalli preziosi.

3.9.2 *Caratteristiche del rifiuto:* materiali refrattari, crogioli usati e scorie vetrose a base di silicati, borati, carbonati ed ossidi, contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd,) in concentrazione tra lo 0.1 ed il 10%.

3.9.3 *Attività di recupero:* macinazione, vagliatura e trattamento pirometallurgico o idrometallurgico [R4]

3.9.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* metalli preziosi e rame sotto forma di lingotti;

3.10 Tipologia: pile all'ossido di argento esauste ~~[200120]~~ [200134] [160605].

3.10.1 *Provenienza:* raccolta differenziata e da raccolte finalizzate.

3.10.2 *Caratteristiche del rifiuto:* involucro in acciaio contenente ossidi e/o sali di argento oltre l'1%, Zn <9% e Ni <55%.

3.10.3 *Attività di recupero:* macinazione con separazione dell'involucro, fusione od estrazione chimica o idrometallurgica [R4].

3.10.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:* acciaio, argento in forma di

lingotti.

3.11 Tipologia: rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107].

3.11.1 **Provenienza:** attività cinefotoradiografica.

3.11.2 **Caratteristiche del rifiuto:** carte, pellicole e film costituiti da poliestere e/o triacetato con $Ag > 0 = 5\%$ $Ag > 0 = 5 (X 1000)$.

3.11.3 **Attività di recupero:**

a) pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica o idrometallurgica; in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica, lavaggio della carta e plastica [R4];

b) messa in riserva dei rifiuti [R13] con macinazione, lavaggio, essiccamento e pellettizzazione per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3].

3.11.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) argento in lingotti o graniglia, nelle forme usualmente commercializzate;

b) film di triacetato di cellulosa e/o poliestere nelle forme usualmente commercializzate.

3.12 Tipologia: rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) ~~[110401]~~ [110299] [120103] [120104] ~~[200106]~~ [200140].

3.12.1 **Provenienza:** processi di elettrodeposizione o di supporto di metalli preziosi catalisi, gioielleria, leghe dentali, filiere per vetro, laboratori chimici e industria aerospaziale.

3.12.2 **Caratteristiche del rifiuto:** anime metalliche e plastiche, sfridi e scarti di metalli preziosi contenenti metallo prezioso oltre lo 0,1%.

3.12.3 **Attività di recupero:** dissoluzione precipitazione chimica e calcinazione, estrazione pirometallurgica, raffinazione idrometallurgica [R4].

3.12.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh) e rame puro sotto forma di lingotti.

4. RIFIUTI CONTENENTI METALLI DERIVATI DALLA FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

4.1 Tipologia: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] ~~[100801]~~ [100809] ~~[100802]~~ [100811] [101003].

4.1.1 **Provenienza:** industria metallurgica; produzione di fosforo.

4.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** scorie costituite dall'80-90% di FeO, CaO SiO₂ Al₂O₃ MgO C < 10% S < 15%, Zn < 20%, Pb < 8%, Cu < 1,4%, Cd < 0,25%, As < 0,4%, Cr III < 0,6% sul secco.

4.1.3 **Attività di recupero:**

a) impianti di seconda fusione per il recupero dei metalli [R4];

b) industria metallurgica come correttivo [R4];

c) produzione conglomerati bituminosi [R5];

d) cementifici [R5];

e) industria vetraria [R5];

f) produzione di conglomerati cementizi [R5];

g) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5];

h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

4.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) e b) singoli metalli nelle forme usualmente commercializzate;

c) conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate;

d) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

e) vetri nelle forme usualmente commercializzate non per uso alimentare o ospedaliero;

- f) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
- g) conglomerati idraulici catalizzati per pavimentazioni stradali nelle forme usualmente commercializzate.

4.2 Tipologia: scorie di fusione da recupero di metalli preziosi [100701].

4.2.1 **Provenienza:** forno di fusione dei rifiuti contenenti metalli preziosi.

4.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** polveri e granuli a matrice borosilicatica contenenti SiO₂ 30÷45%, Al₂O₃ 10÷18%, B₂O₃ 5÷15%, Fe₂O₃ 10÷18%, TiO₂ 1÷5%, CaO 10÷25%, ZrO₂ 4÷8%, PbO <0,2%, Zn <0,3%.

4.2.3 **Attività di recupero:** riutilizzo nel confezionamento di malte bituminose e conglomerati bituminosi in sostituzione parziale al filler inerte in percentuali non superiori al 4% in peso per i conglomerati e al 18% in peso per le malte [R5].

4.2.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** malte bituminose e conglomerati bituminosi nelle forme usualmente commercializzate .

4.3 Tipologia: schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe [100601] [100602] [100699].

4.3.1 **Provenienza:** fusione del rame secondario e sue leghe.

4.3.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuto solido agglomerato a base di Cu 1-99%, Pb 0,1-14%, Zn 3,5-26%, Ni <4%, Sn <15%, As<0,001%, Cd<0,015% sul secco

4.3.3 **Attività di recupero:** metallurgia per il recupero del rame, zinco e/o altri metalli in lega [R4] o industria chimica, mediante reazione con acido cloridrico e/o solforico [R5].

4.3.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** rame, zinco e loro leghe nelle forme usualmente commercializzate; ossicloruro e/o solfato di rame nelle forme usualmente commercializzate.

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201].

4.4.1 **Provenienza:** fonderie di seconda fusione di ghisa e di acciaio, produzione di ferroleghie, industria siderurgica.

4.4.2 **Caratteristiche del rifiuto:** scorie granulate o uniblocchi più dell'80% in peso di SiO₂, CaO, Al₂O₃, MgO, FeO.

4.4.3 **Attività di recupero:**

a) cementifici [R5];

b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5];

c) industria vetraria [R5];

d) acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi[R4];

e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

4.4.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;

c) vetro nelle forme usualmente commercializzate

d) metalli ferrosi e leghe metalliche nelle forme usualmente commercializzate.

4.5 Tipologia: schiumature povere di Zn ~~[110401]~~ [110502].

4.5.1 **Provenienza:** processo di zincatura ad umido dell'acciaio.

4.5.2 **Caratteristiche del rifiuto:** blocchi disomogenei con contenuto in Zn >50% e costituiti da ossidi, ossicloruri e cloruri di Zn e altri metalli (es: Fe).

4.5.3 **Attività di recupero:**

a) attacco acido per solubilizzare i composti dello zinco e altri metalli e successiva cristallizzazione dei sali di Zn; [R4]

b) ciclo termico secondario dello zinco [R4].

4.5.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) sali di zinco organici ed inorganici, ossidi misti di zinco e piombo nelle forme usualmente commercializzate;

b) zinco nelle forme usualmente commercializzate.

4.6 Tipologia: polveri di zinco e colatici di recupero ~~[110401]~~ [110299] [110599].

4.6.1 **Provenienza:** impianti di produzione polveri di zinco, impianti di zincatura a spruzzo, impianti di zincatura tubi.

4.6.2 **Caratteristiche del rifiuto:** polveri contenenti zinco in concentrazione >70% con presenza di grumi di altri metalli, quali Pb<1.2% e Cd <0.06%.

4.6.3 **Attività di recupero:**

a) raffinazione in forno rotativo dei composti dello zinco [R4];

b) ciclo idrometallurgico primario dello zinco [R4] ;

c) ciclo termico secondario dello zinco. [R4]

4.6.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) ossidi misti di zinco e piombo per la produzione di metalli nelle forme usualmente commercializzate;

b) e c) zinco nelle forme usualmente commercializzate.

4.7 Tipologia: polvere di allumina [100305].

4.7.1 **Provenienza:** impianto di lavaggio del residuo insolubile proveniente dagli impianti di trattamento dei sottoprodotti di fusione dell'alluminio.

4.7.2 **Caratteristiche del rifiuto:** contenuto di Al₂O₃ >60%, altri ossidi metallici (silice, ossido di calcio, ossido di magnesio e ossido ferrico) in quantità non superiori al 40%, Cl <1%, di umidità 15-30%,.

~~4.7.3 **Attività di recupero:** cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]~~

4.7.3 **Attività di recupero:**

a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];

b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]

~~4.7.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** cemento nelle forme usualmente commercializzate;~~

4.7.4: **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate

5. ALTRI RIFIUTI CONTENENTI METALLI

5.1 Tipologia: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili ~~[160105]~~ [160116] [160117] [160118] [160122] ~~[160208]~~ [160116] [160117] [160118] [160122] [160106].

5.1.1 **Provenienza:** centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

5.1.2 **Caratteristiche del rifiuto:** parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili

private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.

5.1.3 **Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4].

5.1.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.2 Tipologia: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni ~~[160105]~~ [160117] [160118] [160122] ~~[160208]~~ [160116] [160117] [160118] [160122] [160106].

5.2.1 **Provenienza:** impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora i mezzi rotabili contengano amianto all'origine.

5.2.2 **Caratteristiche del rifiuto:** parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini, privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti.

5.2.3 **Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione dei componenti riutilizzabili, ~~separazione dei componenti pericolosi~~, selezione delle frazioni metalliche recuperabili per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

5.2.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario; metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.3 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/ molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza ~~[050302]~~ [160803] [160804] ~~[070106]~~ [160803] [160804] ~~[070206]~~ [160803] [160804] ~~[070306]~~ [160803] [160804] ~~[070406]~~ [160803] [160804] ~~[070506]~~ [160803] [160804] ~~[070706]~~ [160803] [160804].

5.3.1 **Provenienza:** da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica e alimentare.

5.3.2 **Caratteristiche del rifiuto:** i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti rifiuti chimici di diversa natura ad esclusione di qualsiasi traccia dei seguenti elementi contaminanti: PCB, PCT e PCDD ed in particolare delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all. 1 del Dm 12 luglio 1990.

5.3.3 **Attività di recupero:** pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida dei metalli contenuti nelle ceneri [R8] [R4].

5.3.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli in forma spugnosa con elevato grado di purezza.

5.4 Tipologia: catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza ~~[050301]~~ [160801] ~~[070205]~~ [160801] ~~[070305]~~ [160801] ~~[070405]~~ [160801] ~~[070505]~~ [160801] ~~[070105]~~ [160801] ~~[070705]~~ [160801] ~~[050301]~~ [160801] ~~[061201]~~ [160801] ~~[190109]~~ [160801]

5.4.1 **Provenienza:** da industria chimica, petrolchimica, petrolifera, farmaceutica.

5.4.2 **Caratteristiche del rifiuto:** i catalizzatori possono essere in forma solida omogenea, non omogenea o fangosa palabile, contenenti metalli preziosi in concentrazione tra 0,03 e 10%; e rifiuti chimici di diversa natura; in particolare:

i quantitativi delle sostanze pericolose di cui al Dm 12 luglio 1990, All. 1, Tab. A1, Classi I e II, devono essere inferiori a 100 ppm;

devono essere esenti da PCB, PCT, PCDD e dalle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui alla tab. A2 dell'all. 1 del Dm 12 luglio 1990.

5.4.3 **Attività di recupero:** pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida,

od equivalente, dei metalli contenuti nelle ceneri [R4] [R8].

5.4.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli preziosi puri nelle forme usualmente commercializzate

5.5 Tipologia: marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi ~~[160101]~~ [160801] ~~[160102]~~ [160801]

5.5.1 **Provenienza:** industria automobilistica; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; attività di riparazione e sostituzione di veicoli in servizio.

5.5.2 **Caratteristiche del rifiuto:** involucro in acciaio contenente un supporto inerte con Pt, Pd e Rh.

5.5.3 **Attività di recupero:** apertura del catalizzatore; estrazione del monolita, macinazione e recupero dei metalli preziosi, e dell'involucro in acciaio inviato alle fonderie dei metalli ferrosi [R4] [R8].

5.5.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli preziosi puri; metalli ferrosi e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.6 Tipologia: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi ~~[160202]~~ [160216] ~~[160205]~~ [160214] ~~[200124]~~ [200136] ~~[200106]~~ [200140].

5.6.1 **Provenienza:** industria componenti elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche e elettroniche, altre attività di recupero; attività commerciali, industriali e di servizio.

5.6.2 **Caratteristiche del rifiuto:** oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi quali Ag 0,05-15%, Au 0,002-5%, Pt fino a 0,2%, Pd fino a 0,5% e contenenti Cu fino a 50%, Pb fino a 5%, Ni fino a 10%, Zn fino a 5%, Fe fino a 80%, ottone e bronzo fino al 15%, Cr <5%, Cd <0,006%.

5.6.3 **Attività di recupero:**

a) separazione dei componenti contenenti metalli preziosi; pirotrattamento, macinazione e fusione delle ceneri, raffinazione per via idrometallurgica [R4];

b) macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].

5.6.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

a) metalli preziosi e altri metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate;

b) prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.7 Tipologia: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto ~~[160202]~~ [160216] [170402] ~~[170408]~~ [170411].

5.7.1 **Provenienza:** scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici.

5.7.2 **Caratteristiche del rifiuto:** fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%.

5.7.3 **Attività di recupero:**

a) messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3].

b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.7.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate, prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.8 Tipologia: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] ~~[170408]~~ [170411] ~~[160199]~~ [160122] ~~[160208]~~ [160118] [160122] [160216]

5.8.1 **Provenienza:** scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.

5.8.2 **Caratteristiche del rifiuto:** spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.

5.8.3 **Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3].

b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.8.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.9 Tipologia: spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) [170411] [160216]

5.9.1 **Provenienza:** demolizione e manutenzione di linee di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici.

5.9.2 **Caratteristiche del rifiuto:** fili o spezzoni di cavo in fibra ottica con rivestimento in materiale plastico contenenti, in alcuni casi, parti metalliche. La composizione tipica indicativa delle tre tipologie è la seguente:

a) cavo di tipo dielettrico: materiali plastici e silice (89%), gel tamponante (6%), fibre sintetiche (5%);

b) cavo di tipo semidielettrico: materiali plastici e silice (69%), acciaio (23%), gel tamponante (4%) fibre sintetiche (4%);

c) cavo di tipo metallico (parte metallica eventualmente costituita da conduttori di rame; es. materiali plastici e silice 70%, acciaio ramato 14%, alluminio 10%, rame 6%) o acciaio come elemento portante, alluminio come barriera metallica, acciaio come armatura esterna).

5.9.3 **Attività di recupero:**

a) messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione dei materiali polimerici per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3];

b) messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione del cavo e successiva separazione elettrostatica dei materiali plastici dai metallici; eventuale secondo trattamento elettrostatico per i polimeri per separare ogni traccia dei metalli per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria di trasformazione delle materie plastiche [R3] e recupero nell'industria metallurgica ~~[R5]~~[R4];

c) messa in riserva di rifiuti [R13] con separazione fisica del materiale plastico dal metallico; cesoiatura, triturazione, vibrovagliatura e separazione densimetrica dei metalli e granulazione dei polimeri; oppure cesoiatura e triturazione del cavo intero, separazione magnetica (per i ferrosi) e in seguito separazione a corrente indotta sia per i metalli (non ferrosi) che per i polimeri per sottoporre i rifiuti così ottenuti alle operazioni di recupero nell'industria di trasformazione delle materie plastiche [R3] e recupero nell'industria metallurgica ~~[R5]~~[R4].

5.9.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** manufatti in plastica nelle forme usualmente commercializzate; metalli e leghe nelle forme usualmente commercializzate

5.10 Tipologia: fini di ottone e fanghi di molazza ~~[110204]~~ [110299] ~~[120299]~~ [120103] [120104]

[120199].

5.10.1 **Provenienza:** sgranellatura a secco (fini) e smolazzatura a umido (fanghi) delle scorie di copertura dei bagni di fusione degli ottoni.

5.10.2 **Caratteristiche del rifiuto:** rifiuto a base di Zn 30-50%, Cu 10-20%, Pb 2-3%, Cd <0,3%, Cl <3% sul secco.

5.10.3 **Attività di recupero:** metallurgia secondaria del rame e/o al ciclo metallurgico primario e secondario dello zinco [R4].

5.10.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** rame, zinco e leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.11 Tipologia: terra di rame e di ottone [100699] [101099].

5.11.1 **Provenienza:** operazioni di movimentazione del rottame di rame e di ottone.

5.11.2 **Caratteristiche del rifiuto:** terra contenente Cu e Zn in quantità $\geq 10\%$.

5.11.3 **Attività di recupero:**

a) fonderia di 2^a fusione [R4];

b) idrometallurgia [R4].

5.11.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** rame e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate.

5.12 Tipologia: rifiuto di trattamento di scorie di ottone [101003] ~~[101099]~~ [101010] [101012].

5.12.1 **Provenienza:** impianto di trattamento delle scorie di ottone.

5.12.2 **Caratteristiche del rifiuto:** polveri medie e fini con contenuto di Cu >4%, Zn >15%, con presenza di parti ferrose.

5.12.3 **Attività di recupero:**

a) metallurgia dei ferrosi per le parti ferrose [R4];

b) metallurgia per il recupero del Cu e dello Zn per quelle non ferrose [R4].

5.12.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** acciai, rame e zinco nelle forme usualmente commercializzate.

5.13 Tipologia: ferro da cernita calamita [101099].

5.13.1 **Provenienza:** operazioni di deferrizzazione della preparazione della tornitura e trattamento scorie di ottone.

5.13.2 **Caratteristiche del rifiuto:** materiale ferroso contenente eventualmente Cu 2-35% e Zn 10-40%.

5.13.3 **Attività di recupero:**

a) raffinerie o fonderie di 2^a fusione [R4];

b) idrometallurgia [R4].

5.13.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** acciaio nelle forme usualmente commercializzate.

5.14 Tipologia: scaglie di laminazione e stampaggio [120101] [100210] [120102] [120103].

5.14.1 **Provenienza:** impianti di depurazione acque di laminazione, impianti di colata continua, impianti di trafilazione di industria siderurgica e metallurgica; pulitura meccanica dei manufatti metallici.

5.14.2 **Caratteristiche del rifiuto:** ossidi di ferro (~ 95%), silice allumina e ossidi minori (~ 5%), esenti da PCB e PCT.

5.14.3 **Attività di recupero:**

a) industria siderurgica [R4] o recupero nell'industria chimica mediante reazione con acido cloridrico [R5].

b) fonderie di ghisa e cubilotti [R4];

c) industria produzione di manufatti di cemento [R5];

d) cementifici [R5];

5.14.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

- a) e b) ghisa e acciaio nelle forme usualmente commercializzate; cloruri di ferro nelle forme usualmente commercializzate
- c) manufatti di cemento nelle forme usualmente commercializzate;
- d) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

5.15 Tipologia: melme di rettifica della lavorazione di acciaio e ghisa ~~[120101]~~ **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [120108*]** ~~[120102]~~ **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [120108*]**.

5.15.1 **Provenienza:** lavorazioni meccaniche di finitura (levigatura, rettificazione, ecc).

5.15.2 **Caratteristiche del rifiuto:** melme palabili costituite da Fe >55% e altri metalli in funzione della composizione dell'acciaio e della ghisa; contenuto in acqua <35% con contenuto in oli minerali <10%.

5.15.3 **Attività di recupero:**

- a) separazione meccanica della fase liquida e rifusione della componente metallica [R4].
- b) cementifici [R5].

5.15.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

- a) prodotti siderurgici nelle forme usualmente commercializzate;
- b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.

5.16 Tipologia: apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi ~~[160202]~~ **[160214]** **[160216]** ~~[200124]~~ **[200136]** ~~[110104]~~ **[110114]** ~~[110401]~~ **[110299]** ~~[110201]~~ **[110206]**.

5.16.1 **Provenienza:** industria componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio.

5.16.2 **Caratteristiche del rifiuto:** oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.

5.16.3 **Attività di recupero:** disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4];

5.16.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate.

5.17 Tipologia: loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202]

5.17.1 **Provenienza:** industria siderurgica, produzione di ghisa d'altoforno mediante fusione di coke e minerale di ferro in presenza di fondenti.

5.17.2 **Caratteristiche del rifiuto:** solido a matrice vetrosa in forma granulata o sabbia a grana medio grossolana di colore variabile dal grigio al giallastro, costituita di silice >30%, ossidi di calcio >40%, ossidi di alluminio, ossidi di magnesio. Non rispondente agli standard delle norme UNI, ENV 197/1.

5.17.3 **Attività di recupero:**

- a) cementifici [R5];
- b) industria del vetro [R5];
- c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5]
- d) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5]
- e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie, anche additivati in miscele con altri rifiuti per cui è previsto questo tipo di recupero (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
- f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

5.17.4 **Caratteristiche delle materie prime e dei prodotti ottenuti:**

- a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
- b) vetro nelle forme usualmente commercializzate;

- c) calcestruzzi conglomerati cementizi e bituminosi nelle forme usualmente commercializzate
- d) conglomerati idraulici catalizzati nelle forme usualmente commercializzate.

5.18 Tipologia: residui di minerali di ferro ~~[100299]~~ ~~[100209]~~ [100299].

5.18.1 **Provenienza:** industria siderurgica.

5.18.2 **Caratteristiche del rifiuto:** miscela di varia pezzatura di minerali di ferro, anche in forma agglomerata (unitamente a SiO₂, CaO e Al₂O₃), con presenza o meno di terreno o materiali inerti. Tenore in ferro minimo 20%.

5.18.3 **Attività di recupero:**

- a) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R4];
- b) cementifici come aggiunta al clinker; come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5];
- c) produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi [R5]
- d) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];

5.18.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:**

- e) a) ghisa nelle forme usualmente commercializzate;
- f) b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
- g) c) calcestruzzi e conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate.

5.19 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC ~~[160202]~~ [160216] ~~[160205]~~ [160214] ~~[200124]~~ [200136].

5.19.1 **Provenienza:** raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.

5.19.2 **Caratteristiche del rifiuto:** apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.

5.19.3 **Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4].

5.19.4 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti e materiali plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

5.20 Tipologia: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC ~~[160203]~~ **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [160211*] ~~[200123]~~ **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [200123*]**.**

5.20.1 **Provenienza:** raccolta differenziata, centri di raccolta, attività industriali, commerciali e di servizi.

5.20.2 **Caratteristiche del rifiuto:** apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93.

5.20.3 **Attività di recupero:** messa in riserva di rifiuti [R13] con bonifica dal fluido refrigerante; smontaggio dei componenti riutilizzabili e recuperabili, compreso il compressore; bonifica del gruppo di compressione con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 in atmosfera; demolizione controllata delle carcasse in apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio dei gas espandenti, di polveri e altre emissioni in atmosfera; separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc. laddove non

strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione di gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria della gomma e delle materie plastiche [R3] e per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]

5.20.4 ***Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:*** metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate.

ALLEGATO 1

Suballegato 2

Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

1. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo

Per i processi "a freddo" di recupero indicati nel suballegato 1 allegato 1 quali:

- selezione
- deposito
- macinazione
- vagliatura
- omogeneizzazione
- produzione di conglomerati cementizi

i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti sono fissati ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative, regolamentari ed amministrative riferite ai cicli di produzione corrispondenti alle attività di recupero ridotti del 10% ovvero, qualora siano più restrittivi, ai valori contenuti nelle autorizzazioni ex Dpr 203/88 ridotti del 10%.

2. Determinazione dei valori limite per le emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici

2.1. Per i processi termici di recupero individuati nel suballegato 1 quali:

1. pirotrattamento
2. pirolisi e piroschissione
3. trattamenti termici
4. produzione di cemento
5. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici
6. raffinazione metallurgica
7. produzione di laterizi
8. produzione di ceramica
9. produzione di conglomerati e malte bituminose
10. produzione del vetro
11. produzione sostanze chimiche
12. cicli metallurgici in cui il residuo è utilizzato come correttivo o riducente

2.2. Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti non pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente:

$$C = \frac{A \text{ rifiuti} \times C \text{ rifiuti} + A \text{ processo} \times C \text{ processo}}{A \text{ rifiuto} + A \text{ processo}}$$

A rifiuto = quantità oraria (espressa in massa) dei rifiuti non pericolosi alimentati all'impianto corrispondente alla quantità massima prevista nella comunicazione.

C rifiuti = valori limite di emissione stabiliti nella successiva tabella

A processo = quantità oraria (espressa in massa) di materia alimentata all'impianto (esclusi i rifiuti) corrispondente alla quantità minima prevista nella comunicazione.

C processo = valori limite di emissione per gli agenti inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dagli impianti quando vengono utilizzate materie prime tradizionali ovvero materie prime e prodotti (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative ridotti del 10%. Nel caso siano più restrittivi, si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione ex Dpr 203/88 ridotti del 10%. Se i valori degli inquinanti e del CO e COT non sono fissati si utilizzano le emissioni reali ridotte del 10%. I valori di C processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla successiva tabella.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione previsto alla successiva tabella. Il tenore di ossigeno di riferimento è quello relativo al processo se non diversamente individuato in conformità al Dm 12/7/90.

2.3. Tabella

Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m ³

b) valori medi su 30 minuti:

	A	B
1) polvere totale	30 mg/m ³	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/m ³	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m ³	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	200 mg/m ³	50 mg/m ³

c) valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come minimo e di 8 ore come massimo:

1) Cadmio e i suoi composti, espresi come cadmio (Cd)	-> totale 0,05 mg/m ³
2) Tallio e i suoi composti, espresi come tallio (Tl)	
3) Mercurio e i suoi composti, espresi come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti, espresi come antimonio (Sb)	-> totale 0,5 mg/m ³
5) Arsenico e suoi composti, espresi come arsenico (As)	

6) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
7) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
8) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
9) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	
10) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)	
11) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	
12) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	
13) Stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn)	

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni anche sotto forma di gas e vapore.

2.4. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO):

- a) 50 mg/Nm³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
- b) 100 mg/Nm³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

2.5. Non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla utilizzazione di rifiuti come pure di CO se:

- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

2.6. I valori limite di emissione sono rispettati:

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2.3 lett. a) e al paragrafo 2.4 lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 2.3 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 2.3, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 2.3, lett. c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale capoverso se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2.4, lett. b).

2.7. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il recupero, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

2.8. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 del Dm 12 luglio 1990.

2.9. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE.

2.10. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

2.11. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del Dpr 24 maggio 1988 n. 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

ALLEGATO 2

Suballegato 1

Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia

1. Tipologia. Combustibile derivato da rifiuti (CDR) ~~[190501]~~ [191210].

1.1 Provenienza: Impianti di produzione di CDR di cui al punto 14 dell'allegato 1.

1.2 Caratteristiche del rifiuto: Combustibile ottenuto da rifiuti con le seguenti caratteristiche corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1:

P.C.I. minimo sul tal quale	15.000 kJ/kg
Umidità in massa	max 25%
Cloro in massa	max 0,9%
Zolfo in massa	max 0.6%
Ceneri sul secco in massa	max 20%
Pb (volatile) sul secco in massa	max 200 mg/kg
Cr sul secco in massa	max 100 mg/kg
Cu (composti solubili) sul secco in massa	max 300 mg/kg
Mn sul secco in massa	max 400 mg/kg
Ni sul secco in massa	max 40 mg/kg
As sul secco in massa	max 9 mg/kg
Cd+Hg sul secco in massa	max 7 mg/kg.

Per ciascuna partita di CDR deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri.

1.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

- impianti dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 10 MW;

- impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW per la co-combustione.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

- alimentazione automatica del combustibile;

- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, ossidi di azoto, acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione:

Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn *	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

* come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h
per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La co-combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

2. Tipologia: Biogas [~~190599~~] [190699].

2.1 Provenienza: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'allegato 1 o da discarica.

2.2 Caratteristiche del gas: Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche:

Metano min. 30% vol

H₂S max 1.5% vol

P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³.

2.3 Attività e metodi di recupero: L'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate

a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:

Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	150 mg/Nm ³
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	2 mg/Nm ³
NO _x	450 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³ .

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti che utilizzano combustibili gassosi.

Negli impianti dedicati oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo di:

monossido di carbonio

ossidi di azoto

ossidi di zolfo

b) impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione ($CO_2/CO + CO_2$) minima del 99.0%;

- che abbiano il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) e che rispettino i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3% in volume.

Non si applica il limite per le emissioni di ossido di zolfo. Il limite di NO_x è fissato in 200 mg/Nm³.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

3 Tipologia: Scarti vegetali [020103] [020107] [020301] [020303] [020304] [020701] [020704].

3.1 Provenienza: Attività agricole, forestali e di prima lavorazione di prodotti agroalimentari; impianti di estrazione di olio di vinaccioli, industria distillatoria, industria enologica e ortofrutticola, produzione di succhi di frutta e affini, industria olearia.

3.2 Caratteristiche del rifiuto: Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui-colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.), sanse esauste, vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali.

3.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 3 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

- alimentazione automatica del combustibile;

- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);

- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW);

negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo	400 mg/Nm ³

Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³ e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm³ come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/Nm³.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] ~~[030102]~~ **[030105]** ~~[030103]~~ **[030105]** [030301] [150103] [170201] ~~[200107]~~ **[200138]**.

4.1 Provenienza: Industria della carta, del sughero e del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.).

4.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine.

4.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:
impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
 - alimentazione automatica del combustibile;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
 - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo	400 mg/Nm ³

Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³, e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm³ come valori medi giornalieri

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

5 Tipologia: Rifiuti da fibra tessile ~~{040201}~~ **[040221]** ~~{040203}~~ **[040221]**

5.1 Provenienza: Industria tessile

5.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura

5.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 5 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni:

in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti dovranno essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
 - alimentazione automatica del combustibile;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
 - controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW).
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo	400 mg/Nm ³

Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm³ e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm³, come valori medi giornalieri. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

6 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati ~~{030102}~~ **[030105]** ~~{030103}~~ **[030105]** ~~{200107}~~ **[200138]**

6.1 Provenienza: Industria del legno (I a e II a lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.)

6.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

- un contenuto massimo di resine urea-formaldeide o melanina-formaldeide o urea-melanina-formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello);
- un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa

- un contenuto massimo di additivi (solfato di ammonio, urea esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina).

6.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
- controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso.
- negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo	400 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare

7 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del tabacco [020304].

7.1 Provenienza: Trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo

7.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16%.

7.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali);

- alimentazione automatica del combustibile;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali);
 - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW)
 - negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno;..
- Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

NOx (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo	400 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare.

8 Tipologia: Rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [170204] **Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [170204*][170903*].**

8.1 Provenienza: Attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazioni e linee elettriche;

8.2 Caratteristiche del rifiuto: Rifiuti di legno impregnato con olio di catrame oppure con sali CCA (rame, cromo e arsenico)

8.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Gli impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;

- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume
e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

9. Tipologia: Scarti di pulper [030307] [030310]

9.1 Provenienza: Industria della carta

9.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti di cartiera, derivanti dallo spapolamento della carta da macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e metallico aventi le seguenti caratteristiche:

Umidità	in massa	max 30% <u>40%</u>
P.C.I. minimo	sul tal quale	12.500 kJ/kg
Ceneri	sul tal quale in massa	max 10%
Cloro	sul tal quale in massa	max 0.9%
Zolfo	sul tal quale in massa	max 0.5%
Pb+Cr+Cu+Mn+Zn	sul tal quale in massa	max 900 mg/kg
Pb	sul secco	max 200 mg/kg
Cr	sul secco	max 50 mg/kg
Cu	sul secco	max 300 mg/kg
Mn	sul secco	max 150 mg/kg
Ni	sul secco	max 20 mg/kg
As	sul secco	max 9 mg/kg
Cd+Hg	sul secco	max 7 mg/kg.

9.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 9 può essere effettuato attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto, della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

*Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h

10. Tipologia: Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue [190805].

10.1 Provenienza: Processi di depurazione:

10.2 Caratteristiche del rifiuto: Fanghi con le seguenti caratteristiche:

Umidità in massa	max 20%
P.C.I. minimo sul tal quale	min. 8.500 kJ/kg
Zolfo sul tal quale in massa	max 0.6%
Cloro organico sul secco	max 1 mg/kg
Pb sul secco	max 200 mg/kg
Cr sul secco	max 100 mg/kg
Cu sul secco	max 300

	mg/kg
Mn sul secco	max 400 mg/kg
Ni sul secco	max 40 mg/kg
As sul secco	max 9 mg/kg
Cd+Hg sul secco	max 7 mg/kg

10.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 10 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) e della temperatura nella camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo del gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zinco*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

*Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h

11. Tipologia: Gas derivati [190199].

11.1 Provenienza: Impianti di pirolisi e/o gassificazione di rifiuti di cui al punto 17 dell'Allegato 1.

11.2 Caratteristiche del gas: Gas derivante da processi di pirolisi e/o di gassificazione aventi le seguenti caratteristiche:

P.C.I. min.	4.500 kJ/Nm ³	gas secco
H ₂ S	2 mg/Nm ³	gas secco
Polveri	10 mg/Nm ³	gas secco
HCl	5 mg/Nm ³	gas secco
NH ₃	1 mg/Nm ³	gas secco

11.3 Attività e metodi di recupero: L'utilizzazione di gas derivati è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 6 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) turbina a gas:

si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%:

Monossido di carbonio (media giornaliera)	80 mg/Nm ³ *
Ossidi di azoto	80 mg/Nm ³ **
Polveri (media oraria)	5 mg/Nm ³
HCl(media oraria)	5 mg/Nm ³
HF (media oraria)	2 mg/Nm ³
Cd+Tl (media oraria)	0,05 mg/Nm ³
Hg (media oraria)	0,05 mg/Nm ³
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria)	0,5 mg/Nm ³
Carbonio organico totale (media oraria)	10 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Dpr 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti.

Deve essere effettuato il controllo in continuo di CO e Nox.

*Il limite è ridotto a 70 mg/Nm³ per impianti di potenza termica superiore a 15 MW

**Il limite è ridotto a 60 mg/Nm³ per impianti di potenza termica superiore a 15 MW

b) motori fissi a combustione interna si applicano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:

Polveri (media oraria)	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (media giornaliera)	300 mg/Nm ³
HCl (media oraria)	10 mg/Nm ³
HF (media oraria)	2 mg/Nm ³
Cd+Tl (media oraria)	0,05 mg/Nm ³
Hg (media oraria)	0,05 mg/Nm ³

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn (media oraria)	0,5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (media giornaliera)	450 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (media oraria)	150 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le corrispondenti tipologie d'impianti.

Negli impianti oltre i 6 MWt deve essere effettuato il controllo in continuo del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto.

c) altri impianti di combustione:

Detti impianti devono essere provvisti di:

- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso anidro, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

Si applicano altresì i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:

PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
NO _x (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati al suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato.

La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare

12. Tipologia: Fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria, ~~fanghi oleosi dell'industria petrolifera~~, [030302] ~~[030304]~~ **[030309] [030311] [030305] ~~[030306] [030309] [030310] [030311] [050106]~~ Tipologia soppressa in quanto riferita a rifiuti pericolosi [050106*]**.

12.1 Provenienza: Processi di depurazione:

12.2 Caratteristiche del rifiuto: Fanghi con le seguenti caratteristiche:

Umidità in massa	max	20%
P.C.I. minimo	sul tal quale	6.000 kJ/kg
Zolfo	sul tal quale in massa	max 0.6%

Cloro organico	sul tal quale in massa	max 0,9 mg/kg
Pb	sul secco	max 200 mg/kg
Cr	sul secco	max 00 mg/kg
Cu	sul secco	max 300 mg/kg
Mn	sul secco	max 300 mg/kg
Ni	sul secco	max 30 mg/kg
As	sul secco	max 10 mg/kg
Cd+Hg	sul secco	max 7 mg/kg.

12.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 11 [del rifiuto di cui al punto 12](#) può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica di combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) e della temperatura della camera di combustione.

Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi:

- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
- tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume

e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume:

Zinco*	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

*Come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h

13 Tipologia: Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico ~~[160302]~~ [160306].

13.1 Provenienza: Industria siderurgica.

13.2 Caratteristiche del rifiuto: Carbon fossile e coke in varia pezzatura compreso polveri, con presenza di terreno o materiali inerti.

P.C.I. min.	16.000 kJ/kg;
Umidità	=<8% in massa per il residuo di carbon fossile
	=<6% in massa per i residui di coke metallurgico
Zolfo	max 2% in massa per il residuo di carbon fossile;
	max 1,5% in massa per i residui di coke.

13.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 [del rifiuto di cui al punto 13](#) può essere effettuato attraverso la combustione:

- in impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW;
 - in altri impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 50 MW;
- alle seguenti condizioni:
- temperatura minima dei gas nella camera di combustione di 850°C raggiunta anche in prossimità della parete interna;
 - tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi;
 - deve essere garantito il controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) nonché della temperatura della camera di combustione;
- e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri del 6% in volume:

Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co-combustione è consentita solo in impianti dotati di sistemi di abbattimento degli ossidi di zolfo.

14 Tipologia: Pollina [020106]

14.1 Provenienza: Allevamenti avicoli.

14.2 Caratteristiche del rifiuto: Residuo organico costituito da escrementi del pollame e materiale di lettiera a base vegetale avente le seguenti caratteristiche al momento dell'impiego:

P.C.I. minimo sul tal quale	8.000 kJ/kg
-----------------------------	-------------

Cu (composti solubili) sul tal quale	max 35 mg/kg
Cd (composti solubili) sul tal quale	2 mg/kg
Pb (composti solubili) sul tal quale	25 mg/kg
Ni (composti solubili) sul tal quale	15 mg/kg

14.3 Attività di recupero e condizioni: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 14 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.

Detti impianti devono essere provvisti di:

- bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
- alimentazione automatica del combustibile;
- regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento;
- controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, nonché degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a).

Gli impianti devono rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume:

Zn*	5 mg/Nm ³
NO _x (come valore medio giornaliero)	200 mg/Nm ³
PCDD+PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,1 ng/Nm ³
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore)	0,01 mg/Nm ³

per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.

* come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 h.

ALLEGATO 2

Suballegato 2

Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi

1. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati:

a) valori medi giornalieri:

1) polvere totale	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	1 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	50 mg/m ³

b) valori medi su 30 minuti:

	A	B
1) polvere totale	30 mg/m ³	10 mg/m ³
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)	20 mg/m ³	10 mg/m ³
3) cloruro di idrogeno (HCl)	60 mg/m ³	10 mg/m ³
4) fluoruro di idrogeno (HF)	4 mg/m ³	2 mg/m ³
5) biossido di zolfo (SO ₂)	200 mg/m ³	50 mg/m ³

c) tutti i valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora

1) Cadmio e i suoi composti, espresse come cadmio (Cd)	totale
2) Tallio e i suoi composti, espresse mg/m ³ come tallio (Tl)	0,05
3) Mercurio e i suoi composti, espresse come mercurio (Hg)	0,05 mg/m ³
4) Antimonio e suoi composti, espresse come antimonio (Sb)	-> tot. 0,5 mg/m ³
5) Arsenico e suoi composti, espresse come arsenico (As)	
6) Piombo e suoi composti, espresse come piombo (Pb)	
7) Cromo e suoi composti, espresse come cromo (Cr)	
8) Cobalto e suoi composti, espresse come cobalto (Co)	
9) Rame e suoi composti, espresse come rame (Cu)	
10) Manganese e suoi composti, espresse come manganese (Mn)	
11) Nichel e suoi composti, espresse come nichel (Ni)	
12) Vanadio e suoi composti, espresse come vanadio (V)	
13) Stagno e suoi composti, espresse come stagno (Sn)	

Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro composti presenti nelle emissioni in forma di gas o vapori.

2. Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati i seguenti valori limite nelle emissioni per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), se non diversamente indicato nel suballegato 1:

- a) 50 mg/Nm³ di gas di combustione determinati come valore medio giornaliero;
- b) 100 mg/Nm³ di gas di combustione di tutte le misurazioni determinate come valori medi su 30 minuti.

3. I valori limite di emissione sono rispettati.

- se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo 2. lett. a) e al paragrafo 1 lett. a) e
- tutti i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna A, paragrafo 1 lett. b) ovvero il 97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla colonna B, paragrafo 1, lett. b)
- se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di cui al paragrafo 1, lett. c), non superano i valori limite di emissione stabiliti in tale paragrafo.
- se è rispettata la disposizione di cui al paragrafo 2, lett. b).

4. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'articolo 3 comma 2 del Dm 12 luglio 1990.

5. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

6. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

7. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del Dpr 24 maggio 1988 n. 203. Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

ALLEGATO 2
Suballegato 3

Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e combustibili tradizionali

1. I valori limite per ciascun inquinante e per il monossido di carbonio risultanti dalla co-combustione di rifiuti e combustibili devono essere calcolati come segue:

$$C = \frac{V \text{ rifiuto} \times C \text{ rifiuto} + V \text{ processo} \times C \text{ processo}}{V \text{ rifiuto} + V \text{ processo}}$$

V rifiuto = volume dei gas emessi derivante dalla combustione dei soli rifiuti in quantità corrispondente alla massima prevista nella comunicazione, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico.

Se il calore prodotto risultante dall'incenerimento di rifiuti è inferiore al 10% del calore totale prodotto dall'impianto, V rifiuti va calcolato dalla quantità (fittizia) di rifiuti che, combusta, equivalgono ad un calore prodotto del 10%, a calore totale dell'impianto costante.

C rifiuto = valori limite di emissione stabiliti nelle singole voci del suballegato 1 e nel suballegato 2 per gli impianti destinati ad utilizzare soltanto rifiuti.

V processo = volume dei gas emessi derivanti dal processo inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti) del tipo e nella quantità minima prevista nella comunicazione, determinato sulla base del tenore di ossigeno, al quale le emissioni devono essere normalizzate come stabilito nelle norme nazionali.

C processo = valori limite di emissione dei relativi inquinanti e del monossido di carbonio nei gas emessi dall'impianto quando vengono utilizzati i combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente (esclusi i rifiuti) conformi ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali legislative, regolamentari e legislative ridotte del 10%. Nel caso siano più restrittivi si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione ex Dpr 203/88 ridotti del 10%. Se i valori degli inquinanti, di CO e di COT non sono fissati, si utilizzano le emissioni reali ridotte del 10%; i valori di processo sono riferiti allo stesso tempo di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato 1.

C = valore limite totale delle emissioni per CO e per gli altri inquinanti riferiti allo stesso tempo di mediazione di cui al suballegato 2 ed alle singole voci del suballegato 1. Il tenore di ossigeno di riferimento è calcolato sulla base del tenore di riferimento relativo al rifiuto e quello relativo al processo, come individuato dal Dm 12/7/90, rispettando il rapporto dei volumi parziali.

Nota. Ai soli fini del calcolo della formula di cui al punto 1, i valori limite per la polvere totale, COT, HCl, HF e SO₂ sono unicamente quelli individuati alla lett. a) della tabella in sub. 2.

Per i valori limite di polveri totali, SO₂, NO_x, CO e COT i valori C rifiuto, C processo e C sono espressi come valori medi giornalieri. A tal fine, il valore medio giornaliero di C processo è assunto pari al 115% del medesimo valore fissato su base mensile.

Per i valori di IPA, PCDD+PCDF i valori di C rifiuto, C processo e C devono essere espressi come valori medi riferiti a 8 ore.

Per i valori dei metalli i valori di C rifiuto, C processo e C devono essere espressi come valori medi orari.

2. La misurazione continua di HF può essere omessa se vengono utilizzate fasi di trattamento per

HCl che garantiscono che il valore limite di emissione per lo stesso parametro HCl espresso sia come valore medio giornaliero che come valore medio su trenta minuti non venga superato. In questo caso le emissioni di HF sono soggette a misurazioni mensili.

3. Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e di CO che non derivano direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili, come pure di CO derivante dalla combustione se:
- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani è rispettato.

4. In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui è stato autorizzato il coincenerimento, il valore limite totale delle emissioni (C) deve essere calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.

5. Per il tenore di ossigeno di riferimento è comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3 comma 2 del Dm 12 luglio 1990.

6. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della direttiva 94/67/CE;

7. Il valore limite di emissione per gli idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) si riferisce alla somma dei seguenti:

- Benz [a]antracene
- Dibenz[a,h]antracene
- Benzo[b]fluorantene
- Benzo[j]fluorantene
- Benzo[k]fluorantene
- Benzo[a]pirene
- Dibenzo[a,e]pirene
- Dibenzo[a,h]pirene
- Dibenzo[a,i]pirene
- Dibenzo[a,l]pirene
- Indeno [1,2,3 - cd]pirene

8. Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione delle concentrazioni di massa di diossine e furani (C (97) 1159 def), relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni e per la periodicità dei controlli si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del Dpr 24 maggio 1988 n. 203: Per il campionamento e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i metodi di cui alle norme UNI 9903. Al fine della verifica del rispetto delle concentrazioni degli inquinanti e degli altri parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto va effettuato con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su un numero di campioni rappresentativo del lotto in esame non inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo i valori medi si riferiscono a determinazioni effettuate su sei campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.

9. Per i primi 24 mesi gli accertamenti dei limiti di emissione mediante controllo in continuo degli inquinanti sono accompagnati dall'esecuzione in parallelo di campagne analitiche con misurazioni puntuali a carico del gestore dell'impianto in accordo con l'autorità di controllo.

ALLEGATO 3

Test di cessione

Principio del metodo

L'eluizione dei componenti viene effettuata tramite immersione del campione in acqua deionizzata, la quale viene rinnovata ad intervalli di tempo prestabiliti, per un totale di durata della prova di 16 giorni.

1. Materiale da sottoporre ad analisi

Il campione da sottoporre ad analisi deve essere nella stessa forma fisica in cui si prevede l'impiego. Il campione da sottoporre ad analisi deve essere rappresentativo della totalità del materiale da esaminare, e comunque non meno di 100 mg. Per i materiali inertizzati il test va condotto dopo un periodo sufficientemente lungo dalla loro preparazione (un mese minimo) al fine di minimizzare le variazioni dovute ai cambiamenti nella struttura porosa e nella fase minerale. Determinare il volume (V_p) del materiale da sottoporre ad analisi in litri, ed il peso in Kg.

2. Reagenti

Usare solo reagenti puri per analisi e acqua deionizzata. Acido nitrico, concentrazione 1M HN03

3. Attrezzature e strumentazione

I contenitori utilizzati debbono poter essere chiusi al fine di evitare l'esposizione all'anidride carbonica atmosferica che può causare variazioni di pH. Infatti la riproducibilità del test è alterata da variazioni del pH della soluzione estraente durante il test.

Tali contenitori possono essere in polietilene, polipropilene o altri materiali, purché non contaminino gli eluati con gli elementi che debbono essere ricercati. La grandezza dei contenitori deve essere tale che possa contenere un rapporto in peso tra campione e soluzione estraente uguale a 5.

Inoltre la grandezza del contenitore deve permettere che il campione possa essere immerso almeno 2 cm sotto il livello dell'acqua. Nel corso di campione monolitico, sul fondo del contenitore va posto un supporto al fine di permettere un contatto diretto di tutta la superficie del campione con l'acqua.

Lavare i contenitori prima dell'uso con una soluzione di acido nitrico 1M e di seguito sciacquare con acqua deionizzata al fine di rimuovere ogni traccia dell'acido.

I filtri utilizzati devono avere un diametro dei pori di $0,45 \mu\text{g}$.

I filtri prima dell'uso devono essere lavati con la soluzione di acido nitrico 1M al fine di allontanare eventuali contaminanti.

I contenitori per la conservazione delle soluzioni di eluizione ottenute devono essere in polietilene o altri materiali simili. Lavare tali contenitori con soluzione di acido nitrico 1M prima dell'uso.

Per la determinazione nelle soluzioni estraenti dei microelementi metallici di interesse si possono utilizzare metodi strumentali scientificamente validi, quali ad esempio: la spettrofotometria di assorbimento atomico, la spettrofotometria a plasma indotto (ICP) ecc.

4. Determinazione dei componenti eluiti dai campioni solidi analizzati

Procedura

Lavaggio dei recipienti con acido nitrico 1M e successivamente risciacquati varie volte con acqua deionizzata.

Il test va condotto ad una temperatura di $20 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$.

Registrare la temperatura media durante ogni intervallo del test.

Porre nel recipiente un volume d'acqua pari a $V=5 \times V_p$.

Il campione deve essere immerso completamente e la parte superiore del campione deve essere almeno 2 cm al di sotto della superficie dell'acqua.

Rinnovare l'acqua del recipiente dopo 2, 8, 24, 48, 72, 102, 168, e 384 ore (16 giorni). Prendere accuratamente nota dei tempi di rinnovo della fase liquida.

Nel primo o nei primi due cicli di eluizione si possono verificare fenomeni di rilascio superficiale. Filtrare e/o comunque separare le soluzioni estraenti ottenute da ciascuno step eventualmente con una membrana filtrante (*) e acidificare il campione dopo la misurazione del pH e della conducibilità con acido nitrico 1M a pH=2. Non acidificare una parte della soluzione estraente per analizzare gli anioni (solfati, nitrati, cloruri).

Analizzare i campioni acidificati prima possibile, ma tutti in un'unica sequenza analitica secondo una procedura standardizzata.

Le determinazioni analitiche per la ricerca dei microinquinanti andranno effettuate su ogni soluzione ottenuta dalle otto fasi di eluizione (2, 8, 24, 48, 72, 102, 168, e 384 ore) ricercando i parametri significativi e rappresentativi del campione in esame. Il confronto con i valori limite stabiliti nella tabella seguente andrà effettuato con un valore risultante dalla sommatoria delle concentrazioni riscontrate nelle soluzioni ottenute nelle singole otto fasi di estrazione. Mentre per il parametro pH il range 5,5—12 andrà rispettato per ognuna delle soluzioni ottenute nelle 8 fasi estrattive.

** Se il test viene effettuato su materiali di granulometria fine, nella fase di filtrazione tali materiali possono rimanere adesi sul filtro; pertanto ove possibile si dovrà unire tale materiale alla fase solida filtrata e procedere ai successivi step di eluizione.*

Tabella

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l NO ₃	50
Fluoruri	mg/l F	1,5
Solfati	mg/l SO ₄	250
Cloruri	mg/l Cl	200
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	mg/l Ba	1
Rame	mg/l Cu	0,05
Zinco	mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10
Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo	totale µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/l Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
Amianto	mg/l	30
COD	mg/l	30
pH		5,5 ⇔ 12,0

Allegato 3

Criteria per la determinazione del test di cessione

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare

presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Tabella

<u>Parametri</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Concentrazioni limite</u>
<u>Nitrati</u>	<u>Mg/l NO₃</u>	<u>50</u>
<u>Fluoruri</u>	<u>Mg/l F</u>	<u>1,5</u>
<u>Solfati</u>	<u>Mg/l SO₄</u>	<u>250</u>
<u>Cloruri</u>	<u>Mg/l Cl</u>	<u>100</u>
<u>Cianuri</u>	<u>microngrammi/l Cn</u>	<u>50</u>
<u>Bario</u>	<u>Mg/l Ba</u>	<u>1</u>
<u>Rame</u>	<u>Mg/l Cu</u>	<u>0.05</u>
<u>Zinco</u>	<u>Mg/l Zn</u>	<u>3</u>
<u>Berillio</u>	<u>microngrammi/l Be</u>	<u>10</u>
<u>Cobalto</u>	<u>microngrammi/l Co</u>	<u>250</u>
<u>Nichel</u>	<u>microngrammi/l Ni</u>	<u>10</u>
<u>Vanadio</u>	<u>microngrammi/l V</u>	<u>250</u>
<u>Arsenico</u>	<u>microngrammi/l As</u>	<u>50</u>
<u>Cadmio</u>	<u>microngrammi/l Cd</u>	<u>5</u>
<u>Cromo totale</u>	<u>microngrammi/l Cr</u>	<u>50</u>
<u>Piombo</u>	<u>microngrammi/l Pb</u>	<u>50</u>
<u>Selenio</u>	<u>microngrammi/l Se</u>	<u>10</u>
<u>Mercurio</u>	<u>microngrammi/l Hg</u>	<u>1</u>
<u>Amianto</u>	<u>Mg/l</u>	<u>30</u>
<u>COD</u>	<u>Mg/l</u>	<u>30</u>
<u>PH</u>		<u>5,5 < > 12,0</u>

In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.;

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

LIMITI QUANTITATIVI PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO DI MATERIA ESCLUSA LA SOLA MESSA IN RISERVA

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria cartaria	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	120.000
	8.2	[040221] [040222]	peluria e pelucchi tessili	100
	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	20.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	fanghi da industria cartaria	2.000
Industria delle materie plastiche	5.6	[160214] [160216] [200136] [200140]	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200
	5.8	[160216] [160118] [160122] [170401] [170411]	spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	60.000
	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	20.000
	6.5	[070213] [120105] [160119]	paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	1.000
	6.6	[070213] [120105] [160119]	imbottiture sedili in poliuretano espanso	200
	6.8	[070299]	polveri di «buffing» e cascami di tessuto non tessuto	200
	6.11	[070213] [070299] [120105] [160119]	pannelli sportelli auto	1.000
	9.6	[030199]	rifiuti di carte decorative impregnate	450
Produzione ABS	6.3	[070212]	fanghi polimerici di ABS	4.800
Industri dei collanti e degli adesivi	8.8	[040108] [040199]	carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzamatura in pelo	40.000
Industria tessile	8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	3.800
	8.9	[191208] [200110]	indumenti, accessori di abbigliamento ed altri	2.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[200111]	manufatti tessili confezionati post-consumo	
Industria conciaria	8.1	[040199]	olio di follone	13.670
	8.5	[040109] [040199]	trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio	18.000
	8.6	[040108] [040109]	scarti solidi conciati al vegetale	18.000
	8.7	[040108] [040199]	rifiuti di smerigliatura, rasatura	18.000
	11.14	[020299] [060314]	reflui di cloruro di sodio in soluzione	2.600
Industria del legno	9.1	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	495.000
	9.2	[030101] [030105]	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	25.000
	9.6	[030199]	rifiuti di carte decorative impregnate	1.000
Industria della gomma	10.1	[070299] [160306]	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	1.000
	10.2	[160103]	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	3.500
Industria saponiera e dei tensioattivi	11.11	[020304] [200125]	oli esausti vegetali ed animali	4.000
Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche	11.6	[020703]	tartaro grezzo	5.500
Produzione di compost di qualità	16.1, lett. a)	[200108] [200302]	frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200
	16.1, lett. b)	[020103]	rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	500
	16.1, lett. c)	[030101] [030105] [030301]	segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	200
	16.1, lett. d)	[020304] [020501] [020701] [020702] [020704]	rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	12.000
	16.1, lett. e)	[040221]	rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	500
	16.1, lett. f)	[040221]	rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	500
	16.1, lett. g)	[020106]	deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	100
	16.1, lett. h)	[030101] [030199] [150103] [200138]	scarti di legno non impregnato	500
	16.1, lett. i)	[150101] [200101]	carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	100
	16.1, lett. l)	[200201]	rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde	7.500
	16.1, lett. m)	[020201] [020204] [020301] [020305] [020403] [020502] [020603] [020705]	fanghi di depurazione delle industrie alimentari	22.500

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[030302] [040107] [190605] [190606] [190805] [190812] [190814]		
	16.1, lett. n)	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	5.000
Produzione di fertilizzanti	18.2	[040101] [040221] [040222]	scarti, peluria e pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	1.300
	18.3	[040101]	scarti solidi della lavorazione conciaria	18.000
	18.4	[020499] [020702] [020799]	borlande	9.000
	18.7	[020402]	calce di defecazione e ceneri di calce	9.000
	18.11	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine animale	9.000
	18.12	[020106]	deiezioni animali [020106]	21.000
Impianti di raffinazione degli oli	11.1	[020303] [020399]	morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, pannelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali	4.000
	11.3	[020399]	carte esauste da filtrazione oli	4.000
	11.11	[020304] [200125]	oli esausti vegetali ed animali	6.500
Produzione di lettiere per allevamenti zootecnici	8.2	[040221] [040222]	peluria e pelucchi tessili	1.500
	11.8	[040221]	guscetta di cotone	270
Industria metallurgica	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	70.000
	3.3	[150104] [150105] [150106] [191203]	sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo	15.000
	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	3.000
	4.3	[100601] [100602] [100699]	schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	3.000
	4.5	[110502]	schiumature povere di Zn	9.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	4.6	[110299] [110599]	polveri di zinco e colaticci di recupero	500
	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	3.000
	5.2	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni	6.300
	5.7	[160216] [170402] [170411]	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	100
	5.8	[160118] [160122] [160216] [170401] [170411]	spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	5.11	[100699] [101099]	terra di rame e di ottone	300
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	scaglie di laminazione e stampaggio	500
	Industria metallurgica per i metalli preziosi	3.4	[110299] [120103] [120104] [200140]	rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe
3.8		[120103] [120104] [150203] [190812] [190814]	puliture di industrie dei metalli preziosi	500
3.9		[100701] [100702] [161102] [161104]	rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	500
3.11		[090107]	rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	500
3.12		[110299] [120103] [120104] [200140]	rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	500
5.4		[160801]	catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	500
5.6		[160214] [160216] [200136] [200140]	rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	1.100
Industria siderurgica		4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse
	5.14	[100210] [120101] [120102] [120103]	scaglie di laminazione e stampaggio	100
	7.9	[161106]	scarti di refrattari a base di carburo di silicio	500
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110]	fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria	25.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[110112] [110114]	siderurgica e metalmeccanica	
Industria chimica per il recupero dei metalli	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	500
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	500
	3.11	[090107]	rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	70
	4.3	[100601] [100602] [100699]	schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	2.000
Trattamento prodotti metallici per il reimpiego	3.5	[150104] [200140]	rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	300
	3.6	[200140]	pallini di piombo rifiuti	510
Impianti di disassemblaggio apparecchiature per il recupero dei componenti riutilizzabili	5.16	[110114] [110206] [110299] [160214] [160216] [200136]	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200
Processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	55.000
Industria vetraria	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	35.000
Industria delle costruzioni	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	200
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	4.500
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	350
	7.16	[020402] [020499] [020799]	calci di defecazione	500
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	450
	7.18	[060314] [070199]	scarti da vagliatura latte di calce	500

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[101304]		
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	3.000
	7.26	[070199]	rottami di quarzo puro	950
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	5.900
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	5.000
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.5	[101099] [101299]	sabbie esauste	500
	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	97.870
	7.8	[060316] [070199] [116102] [161104] [161106]	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	5.000
	7.9	[161106]	scarti di refrattari a base di carburo di silicio	400
	7.12	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	calchi in gesso esausti	150
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	4.500
	7.18	[060314] [070199] [101304]	scarti da vagliatura latte di calce	10.000
	7.22	[060899] [100208]	rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	50
	7.27	[100208] [100299]	materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	370
	10.1	[070299] [160306]	cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	3.000
	11.11	[020304] [200125]	oli esausti vegetali ed animali	1.000
	12.11	[100212] [120115]	fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
	12.12	[100214] [100215]	fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	5.830
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612]	fanghi di trattamento acque reflue industriali	2.020

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[070712] [100121] [190812] [190814]		
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	100
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	10.000
	13.11	[060899] [100811]	silicato bicalcico	3.000
Produzione di conglomerati cementizi	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	200
	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	5.18	[100299]	residui di minerali di ferro	8.800
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	90.000
	7.8	[060316] [070199] [116102] [161104] [161106]	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	15.000
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	5.000
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	28.000
	7.18	[060314] [070199] [101304]	scarti da vagliatura latte di calce	230.000
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.100
	7.27	[100208] [100299]	materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	100
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	fanghi da industria cartaria	22.000
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	47.540
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	47.540
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	128.000
13.2	[100101] [100103]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia,	100	

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[100115] [100117] [190112] [190114]	vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	
Produzione di conglomerati bituminosi	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	500
	4.2	[100701]	scorie di fusione da recupero di metalli preziosi	8.800
	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	500
	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	50.230
	7.8	[060316] [070199] [116102] [161104] [161106]	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	400
	7.9	[161106]	scarti di refrattari a base di carburo di silicio	100
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	300
	7.24	[050699] [061399] [100199]	scorie vetrose da gassificazione di carbone	100
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	7.27	[100208] [100299]	materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	1.000
	10.2	[160103]	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	2.500
	12.12	[100214] [100215]	fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	8.800
	Cementifici	1, All. 2	[191210]	Combustibile derivato da rifiuti
4.1		[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	10.700
4.4		[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
4.7		[100305]	polvere di allumina	30.000
5.14		[100210] [120101] [120102] [120103]	scaglie di laminazione e stampaggio	15.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	5.17	[100202]	loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	25.000
	5.18	[100299]	residui di minerali di ferro	500
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	40.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	2.000
	7.5	[101099] [101299]	sabbie esauste	5.000
	7.7	[050110] [060503] [070712]	rifiuti costituiti da carbonati ed idrati di calcio, silici colloidali	2.500
	7.8	[060316] [070199] [116102] [161104] [161106]	rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	2.700
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	2.000
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	2.560
	7.12	[101206] [101299] [101399] [170802] [200301]	calchi in gesso esausti	1.000
	7.13	[101399] [170802]	sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	9.000
	7.14	[010504] [010507] [170504]	detriti di perforazione	10.000
	7.15	[010504] [010507]	fanghi di perforazione	500
	7.16	[020402] [020499] [020799]	calci di defecazione	300
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	10.000
	7.22	[060899] [100208]	rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	3.500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	73.000
	7.28	[160801] [160803] [160804]	supporti inerti di catalizzatori	2.000
	7.30	[170506] [200303]	sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	56.950
	11.2	[020399]	terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030399]	fanghi da industria cartaria	500
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	61.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	25.000
	12.5	[010413]	marmoresine	25.000
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica	2.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	fanghi costituiti da inerti	5.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	fanghi da trattamento acque di processo	1.620
	12.11	[100212] [120115]	fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
	12.12	[100214] [100215]	fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	200
	12.13	[190802] [190902] [190903]	fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.14	[060503]	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	1.000
	12.16	[050110] [061503] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	fanghi di trattamento acque reflue industriali	6.000
	12.17	[100208] [100214] [100215] [110110] [110112] [110114]	fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.500
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	165.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.3	[190112]	ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR	12.000
	13.5	[061199] [100299]	rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici	8.000
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	40.000
	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	gessi chimici	2.000
	13.9	[060503] [061399]	rifiuti di solfato di calcio da depurazione	500

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
			soluzioni di cloruro di sodio	
	13.10	[060314]	biscotti fluoritici	4.800
	13.11	[060899] [100811]	silicato bicalcico	5.000
	13.16	[010399] [060314]	rifiuti di minerali di bario ridotti	1.000
	13.18	[060316]	polveri di ossidi di ferro	5.000
	13.26	[010410] [100318] [110203] [161102]	rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, soles di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio	2.000
	13.27	[101203] [101205] [101210]	rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	800
Industria per la produzione di argilla espansa	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	11.2	[020399]	terre e farine fossili disoleate	3.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	fanghi costituiti da inerti	2.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
Industria lapidea	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	22.000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	46.950
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	46.950
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	5.000
Industria ceramica	4.7	[100305]	polvere di allumina	25000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	54.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	9.000
	7.31	[020199] [020401]	terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	5.300
	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	5.300
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	2.700
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica	73.600

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria dei laterizi	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	77.620
	4.7	[100305]	polvere di allumina	25.000
	7.3	[101201] [101206] [101208]	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	1.810
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	5.000
	7.15	[010504] [010507]	fanghi di perforazione	1.000
	7.16	[020402] [020499] [020799]	calci di defecazione	8.000
	7.19	[060314] [060316] [060399] [060499]	inerti da tinkal	2.500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	5.000
	7.27	[100208] [100299]	materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	7.000
	7.31	[020199] [020401]	terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	2.220
	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	2.220
	11.2	[020399]	terre e farine fossili disoleate	3.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	fanghi da industria cartaria	20.000
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	7.000
	12.6	[080202] [080203] [101203] [101205] [101210] [101299]	fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica	10.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	fanghi costituiti da inerti	50.000
	12.8	[060503] [061399] [070112] [070212] [070312] [070412] [070512] [070612] [070712] [100121] [190812] [190814]	fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	12.11	[100212] [120115]	fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	7.000
12.12	[100214] [100215]	fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	6.990	

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	12.13	[190802] [190902] [190903]	fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.18	[040106]	fanghi di depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccatti	1.500
	13.1	[100101] [100102] [100103] [100115] [100117]	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	3.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	6.740
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	2.500
	4.1	[060902] [100601] [100602] [100809] [100811] [101003]	scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn; scorie dalla produzione del fosforo; scoria cubilot	500
	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.580
	5.17	[100202]	loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	1.000
	5.18	[100299]	residui di minerali di ferro	8.800
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	1.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	10.000
	7.5	[101099] [101299]	sabbie esauste	5.000
	7.6	[170302] [200301]	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	85.000
	7.10	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	5.000
	7.16	[020402] [020499] [020799]	calci di defecazione	5.000
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	5.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[020701] [020799] [100299]		
	7.18	[060314] [070199] [101304]	scarti da vagliatura latte di calce	500
	7.25	[100299] [100906] [100908] [100910] [100912] [161102] [161104]	terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.500
	7.31	[020199] [020401]	terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	150.000
	12.2	[170506]	fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	15.000
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	66.150
	12.11	[100212] [120115]	fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	2.000
	12.15	[030199]	fanghi da cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	8.800
Utilizzo dei rifiuti per la copertura di discariche	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	7.14	[010507] [010504] [170504]	detriti di perforazione	300
	7.15	[010504] [010507]	fanghi di perforazione	300
	11.2	[020399]	terre e farine fossili disoleate	3.400
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310] [030311] [030399]	fanghi da industria cartaria	21.560
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	20.000
Rigenerazione cartucce toner e inchiostri per stampa	13.20	[080318] [160216]	gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi	100
Rigenerazione macchina fotografiche monouso	13.22	[090110] [090112]	macchine fotografiche monouso	10

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Processi di recupero dei catalizzatori	5.3	[160803] [160804]	catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silicoalluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	20
	5.5	[160801]	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	100
Utilizzo dei rifiuti per recuperi ambientali	4.4	[100201] [100202] [100903]	scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
	5.17	[100202]	loppa d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000
	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399] [010408] [010410] [010413]	rifiuti di rocce da cave autorizzate	15.000
	7.4	[101203] [101206] [101208]	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	2.500
	7.14	[010502] [010599] (n.d.r. UIVE: così in GU, ma i codici corretti sono 010504 010507) [170504]	detriti di perforazione	20.000
	7.15	[010504] [010507]	fanghi di perforazione	20.000
	7.16	[020402] [020499] [020799]	calci di defecazione	60.000
	7.17	[010102] [010308] [010408] [010410] [020402] [020499] [020701] [020799] [100299]	rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
	7.18	[060314] [070199] [101304]	scarti da vagliatura latte di calce	20.000
	7.30	[170506] [200303]	sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
	7.31	[020199] [020401]	terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	150.000
	11.2	[020399]	terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302] [030305] [030309] [030310]	fanghi da industria cartaria	20.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
		[030399]		
	12.2	[170506]	fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
	12.4	[010410] [010413]	fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito	50.000
	12.7	[010102] [010409] [010410] [010412]	fanghi costituiti da inerti	50.000
	12.9	[101103]	fango secco di natura sabbiosa	20.000
	12.15	[030199]	fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
	13.2	[100101] [100103] [100115] [100117] [190112] [190114]	ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
	13.6	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000
	13.7	[060314] [060503] [061399] [100324]	gessi chimici	500
	13.11	[060899] [100811]	silicato bicalcico	5.000
Produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR)	14.1	[070213] [150101] [150102] [150103] [150105] [150106] [160103] [160119] [170201] [170203] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [200203] [200301]	rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata	80.000
Produzione di biogas	15.1	[020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805] [200108] [200201] [200302]	frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica	10.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria	1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	64.260
	1.2	[150203]	scarti di pannolini e assorbenti	500
Produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria	2.1	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	3.000
	2.2	[150107] [200102]	vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	490
Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	3.1	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000

Attività di recupero	Tipologia	Codice rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
	3.2	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	66.410
Produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche	6.1	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	64.720
	6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306] [170203]	sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	5.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile	8.4	[040209] [040221] [040222] [160122] [200110] [200111]	rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	4.000
Impianti di frantumazione	5.1	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	118.000
	5.19	[160214] [160216] [200136]	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	40.690

Allegato 5

Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi.

1. Ubicazione.

Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2. Dotazioni minime.

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

c) idonea recinzione.

3. Organizzazione.

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

4. Stoccaggio in cumuli.

Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.

Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

6. Stoccaggio in vasche fuori terra.

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

7. Bonifica dei contenitori.

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

8. Criteri di gestione.

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.